COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.8.2023
COM(2023) 485 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione dal regolamento (UE) (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu

1. INTRODUZIONE

Il 19 marzo 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/517 relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu[1] (*Top Level Domain* - TLD). Il regolamento è applicato dal 13 ottobre 2022, fatta eccezione per l'articolo 20, applicato dal 19 ottobre 2019.

Il regolamento (UE) 2019/517 è stato concepito per incrementare il potenziale del dominio di primo livello .eu aumentando la flessibilità e l'adattabilità delle norme al mercato, in rapida evoluzione, dei nomi di dominio (il cosiddetto regolamento "basato su principi"). Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione essenziali per la selezione del registro del nome di dominio di primo livello .eu e per suo funzionamento. Più specificamente, il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del dominio di primo livello .eu.

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/517, il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/517 impone inoltre alla Commissione di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni (ossia il 18 luglio 2023). La presente relazione soddisfa tale obbligo.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA NEL PERIODO IN OGGETTO

Nel periodo di riferimento (18 aprile 2018 - 18 luglio 2023) la Commissione ha esercitato il potere di adottare il seguente atto delegato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento:

- regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione, del 14 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello.eu.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/517 obbliga la Commissione ad adottare un atto delegato conformemente all'articolo 18 del regolamento al fine di integrare tale

[1] Regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alla messa in opera e al funzionamento del nome di dominio di primo livello .eu, che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 733/2002 e abroga il regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 25).

regolamento stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro. Il regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione è stato adottato nel rispetto degli obblighi e del termine stabiliti dal regolamento (UE) 2019/517.

Come previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/517, la Commissione ha consultato gli esperti designati dagli Stati membri prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione. Più specificamente, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri nel settore della governance di internet nell'ambito del gruppo di alto livello sulla governance di internet (*High Level Group on Internet Governance* - HLIG), che funge da piattaforma attraverso la quale la Commissione e gli Stati membri si scambiano informazioni e allineano le loro posizioni su un'ampia gamma di questioni relative alla governance di internet. Anche i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati invitati a partecipare alle riunioni dell'HLIG in occasione della discussione della proposta relativa al regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione.

Il regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione stabilisce i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché la procedura di designazione, del registro incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello .eu conformemente ai principi di apertura, trasparenza e non discriminazione.

Il regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione stabilisce criteri di ammissibilità che garantiscono che il registro sia un'organizzazione senza scopo di lucro, costituita conformemente al diritto di uno Stato membro. I criteri garantiscono inoltre che il registro abbia la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nell'Unione e che anche l'infrastruttura necessaria per svolgere le funzioni principali del registro sia situata nell'Unione.

Il regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione stabilisce inoltre i criteri di selezione e il rispettivo peso nel punteggio di valutazione complessivo (TEC) dei candidati. Il criterio "qualità del servizio", il cui peso è pari al 40 % del TEC, impone ai candidati di perseguire l'eccellenza operativa e di garantire una qualità del servizio elevata a prezzi competitivi. Il criterio "risorse umane e tecniche", il cui peso pari al 30 % del TEC, impone ai candidati di garantire che le loro risorse siano sufficienti a svolgere le funzioni necessarie per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu e che i servizi forniti diano garanzia di qualità elevata, trasparenza, sicurezza, stabilità, prevedibilità, affidabilità, accessibilità, efficienza, non discriminazione, condizioni di concorrenza leale e tutela dei consumatori. Il criterio "capacità finanziaria e conformità", il cui peso è pari al 30 % del TEC, impone ai richiedenti di dimostrare la sicurezza e la stabilità finanziarie adatte per lo svolgimento dei compiti del registro.

I criteri sanciti dal regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione sono stati utilizzati quale base ai fini della concezione e dello svolgimento della procedura di selezione del nuovo registro. Sulla base dei risultati della procedura di selezione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1878, del 25 ottobre 2021, relativa alla

designazione del registro del dominio di primo livello .eu[2] e ha successivamente firmato il contratto di concessione del servizio per l'amministrazione e la gestione del TLD .eu con EURid, il Registro europeo dei nomi a dominio internet. Il contratto ha preso effetto a decorrere dal 12 ottobre 2022 per un periodo quinquennale.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato in modo appropriato i poteri delegati a essa conferiti a norma del regolamento delegato (UE) 2019/517. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione ritiene di dover continuare a disporre dei poteri delegati conferitile a norma del regolamento (UE) 2019/517 in quanto è tenuta, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, a sottoporre a revisione l'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del TLD .eu. Il termine per la prima revisione del regolamento (UE) 2019/517 è il 13 ottobre 2027.

La Commissione potrebbe inoltre avere bisogno di adottare, in futuro, atti delegati per avviare una nuova procedura di selezione e designazione del prossimo registro del dominio .eu.

[2] GU L 378, pag. 22.